

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 17-05-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciassette** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **16:59** in Ceccano, e nel Sala consiliare, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima ed in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome Nome	Pres.	Ass.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
CALIGIORE ROBERTO	X		SODANI SIMONA	X	
BRUNI MARIELLA		X	GIOVANNONE FABIO	X	
STACCONE MAURO	X		CORSI MARCO	X	
BRUNI DIEGO	X		AVERSA ANTONIO		X
SAVONI ALESSANDRO	X		DE SANTIS MARIANGELA	X	
MASSA DANIELE	X		DI POFI EMILIANO		X
BRONZI PASQUALE	X		PIROLI EMANUELA		X
PATRIARCA ALESSIO	X		QUERQUI ANDREA	X	
SANTUCCI GIANCARLO	X				

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: ACETO FEDERICA - BIANCHINI GINEVRA - DEL BROCCO RICCARDO - MIZZONI MARCO - MACCIOMEI ANGELO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il Consigliere ALESSANDRO SAVONI , il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta

Gli interventi sono riportanti integralmente nel verbale della seduta.

Alle ore 17.12 entra in aula il consigliere Antonio Aversa. Ora i presenti sono n. 14.

Alle ore 17.20 si allontana dall'aula il consigliere De Santis Mariangela. Ora i presenti sono n. 13.

Alle ore 17.23 rientra in il consigliere De Santis Mariangela. Ora i presenti sono n. 14.

Il Presidente del Consiglio, Alessandro Savoni, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno riguardante la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 e la presa d'atto del Piano Economico Finanziario.

Illustra l'Assessore Riccardo Del Brocco.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestone dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022,recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporto fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo AllegatoA;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costo d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

Visti inoltre i seguenti atti dell'ARERA:

- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degliatti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/ 2021);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante "Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- il comunicato dell'Autorità 10 ottobre 2023, recante"Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025" (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

Vista la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Vista, in particolare, la deliberazione 363/2021/R/RIF, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti e che all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviato dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- · il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della

predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

Rilevato che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"*Ente territorialmente competente*" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Ceccano l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e che pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune:

Considerato dunque che dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Ritenuto quindi di procedere con l'Aggiornamento per il biennio 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, già approvato dal Comune di Ceccano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, predisposto in base al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), dall'Ente territoriale competente in qualità soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali:

Visto l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: «Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei

fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»:

Visto l'Aggiornamento per il biennio 2024-205 del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto in base al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente aicosti riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 2.950.772,55, di cui € 364.233,20 per costi fissi e 2.586.539,35 per costi variabili, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato A).

Atteso che:

-che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

-che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Ceccano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 3.051.949,35 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo pari ad € 2.950.772,55 è inferiore all'importo sopra indicato;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente:

Rilevato che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata con determinazione del Settore II n. 430 del 24/04/2024, da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Visto, inoltre, l'art. 1, commi da 641 a 668 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di imposta TARI;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto, in particolare, il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 il quale dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), prevedendo inoltre che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti:

Ritenuto che con il *MTR-2*, introdotto dalla richiamata deliberazione ARERA n. 363/2021, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti e che il *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*, deve essere determinata con riferimento al totale delle entrate tariffarie del PEF;

Preso atto, dunque, che l'entrata tariffaria massima applicabile, come determinata in sede di predisposizione del PEF per l'annualità 2024, c.d. tetto ai costi ammissibili, risulta pari ad € 2.950.772,55;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI)- Anno 2023;

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle tariffe Tari per l'anno 2024, nel rispetto del *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*, stabilito in € 2.950.772,55;

Tenuto conto che:

- -che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- -che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Richiamato, in particolare, l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondocriteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto, con la presente deliberazione:

- -di prendere atto e di approvare, in attuazione della normativa sopra richiamata, lo schema di Piano finanziario 2024-2025 e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;
- -di dare atto che per l'annualità 2024 lo schema di Piano Economico Finanziario TARI 2024/2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, prevede un importo complessivo di € 2.950.772,55, di cui € 364.233,20 per costi fissi e € 2.586.539,35 per costi variabili;
- -di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 69%
 - Utenze non domestiche: 31%;
- -di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb,Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- -di determinare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato C "Tariffe TARI 2024 Utenze domestiche" e Allegato D "Tariffe TARI 2024 Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura

mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale dispone che "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";
- l'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il quale modificando l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dispone che la misura del tributo provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2020 è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Ritenuto, infine, di determinare altresì per l'anno 2024, le seguenti scadenze di pagamento:

- 1) 1 rata 2024: 30.06.2024;
- 2) 2 rata 2024: 30.09.2024;
- 3) 3 rata 2024: 15.12.2024.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascuna anno solare, definite nellecomponenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolanti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- che con emendamento governativo al DDL di conversione del D.L. 39/2024 è previsto che "In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 2, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 4 (Aversa, Corsi, Querqui, De Santis)

DELIBERA

Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate:

- 1. Di prendere atto ed approvare lo schema di Piano Economico Finanziario TARI 2024/2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF, già validato, da sottoporre alla successiva definitiva approvazione da parte di ARERA, unitamente alla Relazione Illustrativa ed alle dichiarazioni di veridicità del Gestore (Allegato A);
- 2. Di dare atto che il PEF finale per l'annualità 2024 prevede un importo complessivo pari ad € 2.950.772,55, di cui € 364.233,20 per costi fissi e € 2.586.539,35 per costi variabili e rappresenta l'entrata massima tariffaria, c.d. tetto ai costi ammissibili, di cui alle deliberazioni ARERA in premessa;
- 3. Di approvare inoltre:
- a) i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:
 - i. La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024 tra utenza domestica e non domestica:
 - Utenze domestiche: 69%
 - Utenze non domestiche: 31%;
 - ii. I coefficienti Ka, Kb, Kc,Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999
 - b) le tariffe per l'anno 2024 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli allegati del presente atto, Allegato C "Tariffe TARI 2024 Utenze domestiche" e Allegato D "Tariffe TARI 2024 Utenze non domestiche", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - 4. Di dare atto che:
 - gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario:
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2024;
 - ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Frosinone nella

misura del 5%;

- ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3/8/2023 sono state previste due componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia sono aggiunte nell'avviso di pagamento della TARI con separata evidenza, riferite alla copertura di:
 - 1) agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari ad € 1,50/utenza:
 - 2) rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare/laghi/fiumi/bacini imbriferi, pari ad € 0,10/utenza;
- 5. Di determinare, per l'anno 2024, le seguenti scadenze di pagamento:
 - 1) 1 rata 2024: 30.06.2024;
 - 2) 2 rata 2024: 30.09.2024;

3 rata 2024: 15.12.2024.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL Settore II:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del GIZZI CESARE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Ceccano, 30-04-2024

IL RESPONSABILE

DOTT. GIZZI CESARE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Ceccano, 30-04-2024

IL RESPONSABILE DOTT. CESARE GIZZI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ALESSANDRO SAVONI IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT SSA SIMONA TANZI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005